




Comune di Mira
Settore AA.GG. e Istituzionali
Servizio Sviluppo Economico-Lavoro

***DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON
DI LINEA TAXI – N.C.C.***

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 31.07.2003

*Approvato con modifiche dalla Provincia di Venezia con atto di Consiglio Provinciale prot. n. 29469/04, n. 2004/00045
di verbale del 27.04.2004.*



TITOLO I Norme generali

Art. 1 – Oggetto

- 1 - Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei servizi pubblici non di linea in conformità alla Legge 15 Gennaio 1992 n.21, alla Legge della Regione Veneto n.22 del 30 Luglio 1996, nonché alle D.G.R. n° 4125 del 10.11.1998 e n° 628 del 22.03.2002, **D.G.R. n° 4151 del 30.12.2005 e D.G.R. n° 4308 del 28.12.2007.**
 - a) Servizio di piazza per trasporto di persone con autovettura
 - b) Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura nel seguito denominati rispettivamente "Taxi" e "N.C.C."

Art. 2 – Definizione del servizio Taxi

- 1 - Il servizio Taxi ha lo scopo di soddisfare, in modo non continuativo o periodico, le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
- 2 - Si articola in stazionamento, acquisizione del servizio, prelevamento dell'utente e trasporto di questi sino alla destinazione richiesta.
- 3 - Lo stazionamento avviene in aree pubbliche predisposte dal Comune.
- 4 - La tariffa è calcolata con tassometro omologato ed è determinata con provvedimento della Giunta Comunale.
- 5 - La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale; per le destinazioni oltre i limiti di tale area è necessario l'assenso del conducente.
- 6 - Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale di Mira.

Art. 3 – Definizione del servizio N.C.C.

- 1 - Il servizio N.C.C. si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
- 2 - Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa. Per rimessa si intende il luogo ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza.
- 3 - La sede del vettore e la rimessa devono trovarsi all'interno del territorio comunale di Mira.
- 4 - La prenotazione di trasporto è effettuata presso la rispettiva rimessa o sede del vettore.
- 5 - La prestazione del servizio non è obbligatoria.
- 6 - L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori del Comune di Mira, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.

TITOLO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art.4 – Titoli per l'esercizio dei servizi

- 1 - L'esercizio del servizio Taxi è subordinato al rilascio di apposita licenza a persona fisica da parte dell'Autorità Comunale.
- 2 - L'esercizio del servizio N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica o a persona giuridica nelle forme previste dall'art.14 della L.R. 22/96 da parte dell'Autorità Comunale.

Art.5 – Cumulo dei titoli


- 1 - La licenza o l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.
- 2 - Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di Taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente.
- 3 - Il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C., è ammesso sino alla concorrenza del 30% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

Art.6 – Forme giuridiche di esercizio dei servizi

- 1 - I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le figure giuridiche indicate dall'art.14 della Legge Regionale 30 Luglio 1996, n.22. che si riporta integralmente:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere titolari di imprese private individuali o societarie che esercitano esclusivamente le attività di N.C.C.
- 2 - E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art.14, comma 1, lettere b) e c) della Legge Regionale 30 Luglio 1996, n.22, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata.
E' consentito rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione in caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.
In caso di recesso, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
- 3 - La facoltà di conferire la licenza è avviata su denuncia all'ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo e con contestuale presentazione della seguente documentazione
 - a) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita la licenza/autorizzazione, comprensivo anche dell'uso dell'autovettura;
 - b) autocertificazione (ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000) attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo;
 - c) autocertificazione (ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000) attestante l'iscrizione al ruolo di cui all'art.6 della Legge 15 Gennaio 1992, n.21, da parte del conducente del veicolo, nei casi in cui sia persona diversa dal titolare conferente.
- 4 - Nella licenza e autorizzazione, che resta intestata al titolare, vengono annotati gli estremi dell'atto di conferimento e i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

Art.7 – Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea



- 
- 1 - L'iscrizione nel ruolo di cui all'art.10 della L.R. n.22/96 costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio di Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C.
 - 2 - L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza e dell'autorizzazione per un tempo definito e/o viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
 - 3 - Nel caso degli organismi collettivi di cui all'art.14 comma 1 lettera d) della L.R. 22/96, il requisito dell'iscrizione al ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

TITOLO III ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 – Acquisizione

- 1 - Le licenze per il servizio Taxi e le autorizzazioni per il servizio N.C.C. si possono acquisire:
 - per assegnazione a mezzo concorso pubblico per titoli ed esami;
 - a seguito trasferimento titolarità per subingresso.

Art. 9 – Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

- 1 - Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi e N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore ad anni 21;
 - b) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di Stati aventi condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano;
 - c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti, di cui all'art.10 della Legge Regionale 30 Luglio 1996, n.22, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente effettuato con autovettura, istituito dalla Provincia di Venezia presso la C.C.I.A.A. di Venezia;
 - d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art.10;
 - e) avere la disponibilità giuridica del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione;
 - f) non essere titolare di altra licenza di taxi rilasciata da altro Comune o di autorizzazione N.C.C. del Comune di Mira in difformità a quanto previsto dall'art.5 – 3° comma;
 - g) non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti nell'ambito del territorio comunale;
 - h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla Legge.
- 2 - Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità giuridica di una rimessa nel territorio comunale. Per rimessa s'intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del/dei veicoli di servizio, del quale il richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità d'uso. L'idoneità della rimessa destinata al solo stazionamento, se in area scoperta, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, detta rimessa avvenga in luogo chiuso, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant'altro

eventualmente prescritto dalla normativa in materia, a meno che si tratti di una sola autovettura rimessata presso l'abitazione del titolare.

- 3 - L'esercente il servizio N.C.C. deve dotarsi inoltre di una sede organizzativa sita nel territorio di Mira, aperta al pubblico, anche diversa dalla rimessa.
- 4 - Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dal D.P.R. 445/2000.
- 5 - In ogni caso il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché richiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza o autorizzazione di cui al successivo art.10.

Art.10 – Impedimenti soggettivi

- 1 - Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza e dell'autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne irrevocabili per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina) 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) 648-bis (riciclaggio) del Codice Penale, (... *soppresso* ...) per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge n° 75/1958, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta riabilitazione, ovvero misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi:
 - 27 Dicembre 1956, n.1423 (misure di prevenzione)
 - 31 Maggio 1965, n.575 e successive modifiche (antimafia).
 - c) l'essere stato inabilitato, interdetto o dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di Legge;
 - d) aver trasferito altra licenza od autorizzazione nei 5 anni precedenti la nuova domanda, nell'ambito dello stesso Comune;
 - e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - f) l'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - g) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo da compromettere la regolarità del servizio e la sicurezza propria e dei trasportati. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata all'Amministrazione Comunale competente al rilascio del titolo.
- 2 - Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio, il requisito deve essere posseduto:
 - a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.
- 3 - Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istintore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
- 4 - Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio le situazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c), e), f) e acquisisce dall'interessato la documentazione relativa a quelle previste dal comma 1 lettere d), g), il quale può ricorrere alle forme di autocertificazione previste dal D.P.R. 445/2000.

Art. 11 – Determinazione del contingente

- 1 - Le autorizzazioni e le licenze in esercizio sono le seguenti:
 - n. 0 licenze Taxi
 - n. 5 autorizzazioni N.C.C. con autovettura.

- 2 - In osservanza all'allegato A) della deliberazione di Giunta Regionale n° 4308 del 28.12.2007, è prevista l'istituzione del servizio di taxi **con contingente** attuale che fissa in numero **1 (uno)** le nuove licenze rilasciabili.

Sempre in osservanza dell'allegato B) del succitato provvedimento regionale, viene determinato in n° 17 il contingente massimo assentibile delle autorizzazioni N.C.C. rilasciabili, dando atto che, alla data odierna, risultano operative n° 5 autorizzazioni.

- 3- (soppresso).
- 4- Non sono soggette a contingentamento, ai sensi degli indirizzi contenuti nella delibera della Giunta Regionale n.4125 del 10.11.1998, i servizi di trasporto:

- effettuati con autoambulanza ad uso di terzi;
- per disabili e per invalidi non deambulanti;
- scolastici con autovettura, ai sensi del D.M. Trasporti 31.10.1997.

Relativamente a tali servizi, qualora effettuati ad uso di terzi e dietro corrispettivo nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione, è necessario l'ottenimento dell'autorizzazione comunale. Quest'ultima sarà rilasciata a seguito di apposita istanza del richiedente, senza necessità di bando di concorso, a seguito di opportuna istruttoria effettuata dall'Ufficio Comunale competente, tesa a verificare il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art.10 della Legge Regionale 22/96 ed il rapporto circa l'entità degli utenti residenti nell'area servita dalle strutture che hanno dato origine all'esigenza di mobilità.

Tuttavia, in presenza di riconosciuta carenza di servizio, sentito il parere delle Associazioni di Categoria, l'Amministrazione Comunale (Sindaco) potrà consentire l'utilizzazione, per l'esercizio di tale servizio, di autovetture immatricolate per il noleggio con conducente

5 - In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti di persone all'interno dell'area comunale, il Comune adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni per intensificare l'attività di controllo, nonché per convocare gli eventuali altri enti locali interessati al fenomeno.

Per grave perturbazione del mercato si intende la presenza nello stesso di un'eccedenza, importante e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell'offerta di servizi rispetto alla domanda, che implichi una minaccia per l'equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un numero di imprese nel territorio comunale di trasporto persone.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.12 – Consultazioni

- 1 - In ordine a variazioni al presente Regolamento verrà assicurato il rispetto dei principi stabiliti al capo III della legge 241/90.

TITOLO V
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.13 - Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

- 1 - Le licenze per l'esercizio del servizio Taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di N.C.C. vengono assegnate a seguito espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami, fino a copertura degli organici comunali dei servizi, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che possono gestirla in forma singola o associata.
- 2 - L'indizione del bando di concorso per la copertura degli organici disponibili, di competenza del Dirigente, avviene ad intervenuta esecutività del presente regolamento, entro 60 giorni dalla data di acquisizione di istanze formalmente presentate da parte di operatori intenzionati ad intraprendere le attività in argomento. In presenza di posti vacanti nell'organico esistente e riscontrato l'esaurimento delle graduatorie, si procederà ad attivare nuove procedure concorsuali nel rispetto del termine e delle condizioni suindicate.
- 3 - Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino della Regione Veneto.

Art. 14 – Contenuti del bando di concorso

- 1 - Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
 - d) l'indicazione di eventuali titoli valutabili e di quelli che danno luogo a preferenza ai sensi degli artt. 18 e 19;
 - e) le materie di esame;
 - f) la valutazione dei titoli;
 - g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art.15 – Presentazione della domanda

- 1 - La domanda per la partecipazione al concorso deve essere presentata al Comune, in bollo, e in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del

richiedente. L'istanza deve essere sottoscritta con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000. **Nel caso di società la domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e contenere l'indicazione delle qualità della persona che dovrà sostenere l'esame individuabile tra quelle indicate ai commi 2 e 3 dell'art. 10. Alla persona designata fanno riferimento i titoli valutabili e gli eventuali titoli preferenziali di cui al successivo comma 2.**

- 2 - La domanda deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art.9. comma 1 lett. a), b), c), d),f), g), del possesso di eventuali titoli valutabili e degli eventuali titoli preferenziali, autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- 3 - l'Ufficio competente provvede a verificare l'ammissibilità delle domande dopo aver dato un termine, non superiore a 10 giorni, per l'integrazione e la regolarizzazione delle stesse. Il provvedimento di ammissione o esclusione è adottato con determinazione del Dirigente del Settore interessato.

Art.16 – Commissione di concorso

- 1 - Per l'espletamento del concorso di cui all'art.14 il Dirigente interessato nomina un'apposita Commissione di concorso.
- 2 - La Commissione è composta:
 - dal dirigente del Settore competente o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - dal responsabile del servizio interessato
 - dal dirigente del Settore Mobilità e Trasporti della Provincia di Venezia o suo delegato;
 - da un esperto nelle discipline previste per le prove d'esame, designato congiuntamente dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale ;
 - da analogo esperto designato congiuntamente dalle Associazioni dei consumatori più rappresentative a livello provinciale.Qualora le designazioni dei succitati esperti non dovessero pervenire entro il termine di gg. 20 dalla data di ricevimento della richiesta, il Dirigente competente provvederà in via surrogatoria. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del servizio interessato. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di una o più lingue straniere, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
- 3 - La Commissione fissa la data dell'esame e la comunica agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno quindici giorni prima della data suddetta.
- 4 - Alla prova d'esame e alle relative valutazioni devono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
- 5 - Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al Titolo V, la Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) esamina i provvedimenti di ammissione e esclusione dei candidati;
 - b) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati agli artt. 18 e 19 e redige la graduatoria di merito;
 - c) trasmette tale graduatoria al Dirigente di Settore per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.17 – Materie d'esame

- 1 - L'esame si svolge mediante una prova scritta/test su quesiti a risposta multipla predeterminate sulle materie di seguito elencate:
 - a) principali norme di comportamento del Codice della Strada;
 - b) conoscenza della normativa statale, regionale e comunale relativa al servizio di trasporto pubblico non di linea (Taxi e NCC);
 - c) conoscenza di elementi di toponomastica locale, dei monumenti e delle principali strutture pubbliche del Comune e della Provincia.

- d) *Eventuale conoscenza di lingue straniere*
- 2 - Il candidato può indicare nella domanda le eventuali lingue straniere prescelte per la prova facoltativa, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà effettuato contestualmente alla prova d'esame e verterà su un colloquio. **Il superamento della prova andrà a costituire il punteggio di cui all'art. 20.**

Art.18 – Titoli valutabili

Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

- a) *L'anzianità di esercizio regolarmente autorizzato in qualità di sostituto o dipendente conducente di autovetture adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente;*
- b) *L'anzianità di esercizio in qualità di titolare di licenza di servizio taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente;*
- c) *L'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti*
- d) *I titoli di studio.*

I punteggi attribuiti a tali titoli sono cumulabili.

Art.19 – Titoli preferenziali

A parità di merito costituiscono titolo preferenziale, ciascuno per il rispettivo bando: l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente con autovettura per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

Art.20 – Modalità di esecuzione

- 1 - La prova d'esame verte su quesiti inerenti le materie di cui all'art.17 predisposti prima dell'inizio della seduta d'esame.
- 2 - **L'idoneità s'intende acquisita se il candidato ha riportato un punteggio minimo, dato dalla sommatoria del punteggio attribuito ai titoli e del punteggio attribuito alla prova d'esame (prova scritta/test ed eventuale conoscenza della lingua straniera), pari a 60/100.**
- 3 - La Commissione determina collegialmente l'esito della prova scritta, redigendo contestualmente l'elenco degli idonei e degli inidonei.
- 4 - La Commissione assegna, **per il rilascio di licenza di taxi o di autorizzazioni di servizio di noleggio con conducente, il punteggio totale costituito dalla sommatoria dei punti così ripartiti:**
 - **massimo 25 punti ai titoli posseduti;**
 - **massimo 65 punti alla prova scritta/test;**
 - **massimo 10 punti alla eventuale conoscenza della lingua straniera;**
- 5 - In caso di candidati a parità di punteggio verranno valutati gli eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 19 e, qualora non presenti, verrà data preferenza al candidato più anziano.

Art.21 – Validità della graduatoria

- 1 - Il Dirigente del Settore, concluse le operazioni di concorso, approva la graduatoria di merito redatta dalla Commissione ai sensi dell'art. 16, comma 5 del presente regolamento ed effettua le conseguenti comunicazioni ai candidati. Qualora in sede di istruttoria per il rilascio della licenza e/o autorizzazione assegnata venissero accertate difformità tra le dichiarazioni rese all'atto della presentazione dell'istanza e quanto effettivamente riscontrato a seguito di verifiche d'ufficio e/o documentazione successivamente prodotta, si procederà a dichiarare la decadenza dall'assegnazione.
- 2 - La graduatoria ha validità di anni 3 (tre) dalla data di approvazione

- 3 - Le licenze per l'esercizio del servizio di Taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di N.C.C. che si rendono vacanti nel corso dei 3 (tre) anni di validità delle graduatorie, devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento. In caso di ampliamento del contingente decade la graduatoria esistente e va bandito un nuovo concorso.

Art.22 – Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

- 1 - Entro 20 giorni dall'approvazione della graduatoria, il Dirigente del settore comunica agli interessati l'avvenuta assegnazione della licenza o autorizzazione, fissando il termine di sessanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei titoli valutabili di cui alle lettere a), b) dell'art.18 e degli eventuali titoli preferenziali, nonché la disponibilità del mezzo.
- 2 - Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.

Art.23 – Inizio del servizio

- 1 - Nel caso di assegnazione della licenza e dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente, pena la decadenza, iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
- 2 - Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri tre mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità temporanea per cause di forza maggiore, ad iniziare il servizio.

Art.24 – Validità delle licenze e delle autorizzazioni

- 1 - Le licenze e le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato.
- 2 - Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo *annuale* da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. E' facoltà del Responsabile del procedimento richiedere i documenti ritenuti necessari all'attività di controllo.

TITOLO VI

MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.25 – Trasferibilità per atto tra vivi

- 1 - La licenza e l'autorizzazione sono trasferibili qualora il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
- a) essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) aver raggiunto il sessantesimo anno d'età;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida e in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa o di atto di rinuncia della licenza, nel caso di titolare associato ad uno degli organismi economici di cui all'art. 14 lett. b) della L.R. 22/96.
- 2 - La richiesta del subentrante deve essere corredata da copia dell'atto di cessione d'azienda o di rinuncia della licenza, nel caso sopra descritto. Nella richiesta il subentrante dovrà dichiarare il possesso dei requisiti indicati all'art.9 e l'insussistenza degli impedimenti di cui al successivo art.10.
- 3 - L'inabilità o l'inidoneità al servizio deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà essere consegnato entro cinque giorni all'ufficio comunale competente

unitamente ai titoli autorizzativi. Il trasferimento della titolarità della licenza e/o dell'autorizzazione dovrà essere richiesta entro tre mesi dalla data della certificazione, a pena di decadenza.

- 4 - In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.
- 5 - Ai sensi dell'art.9, punto 3 della Legge 21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare rispettivamente di altra licenza o autorizzazione.

Art.26 – Trasferibilità per causa di morte del titolare

- 1 - In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono:
 - a) essere trasferite ad uno degli eredi legittimi o testamentari del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti;
 - b) essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale (Dirigente) ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art.10 della L.R. 22/96 ed in possesso dei requisiti prescritti.
- 2 - Gli eredi devono comunicare il decesso del titolare entro tre mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione, sottoscritta da tutti gli eredi, deve altresì indicare; in alternativa:
 - a) la volontà di uno degli eredi appartenente al nucleo familiare del titolare – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria, da parte di tutti gli aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 ed è valida ai soli fini amministrativi;
 - b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione,
 - c) la volontà espressa da eredi minori di farsi sostituire ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.R. 22/96.
- 3 - Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire mediante designazione nominativa entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti dall'art.9 fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all'art.116 del D.Lgs. 30.4.92, n.285 ed agli artt.310 e 311 del D.P.R. 16.12.92, n.495, con la concessione di un ulteriore anno per il conseguimento dell'iscrizione al ruolo.
- 3 bis *I soggetti subentrati o sostituiti, ai sensi del precedente comma 3 devono presentare al competente ufficio comunale la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 9.*
- 4 - Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
- 5 - Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve comunque uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare.

TITOLO VII
ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

Art.27 – Sostituzione alla guida

- 1 - I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione NCC possono essere sostituiti temporaneamente alla guida, per un periodo di tempo non superiore ad anni quattro in un quinquennio, da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.10 della L.R. 22/96 ed in possesso dei requisiti prescritti:
- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - d) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
- 2 - Gli eredi del titolare di licenza Taxi o N.C.C., sino al compimento del 21° anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.10 della L.R. 22/96 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei termini e nei limiti previsti dall'art.16, comma 2 della L.R. 22/96 che si riporta di seguito:
- “Fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 ed agli artt. 310 e 311 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 495, con la concessione di un ulteriore anno per il conseguimento dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 10.”
- 3 - Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato ai sensi dell'art.10, comma 3 della Legge 15.1.92, n.21, con un contratto di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina della Legge 18 Aprile 1962, n.230 ovvero in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
- 4 - Il titolare della licenza o dell'autorizzazione o il tutore in caso di eredi minori deve segnalare per iscritto all'ufficio competente la sostituzione alla guida. La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro postale, se inviata a mezzo raccomandata, o dal timbro del Protocollo Generale, se presentata direttamente). La comunicazione riguardante la sostituzione deve contenere una dichiarazione chiara ed esauriente da parte del titolare della licenza, relativa al tipo di contratto intervenuto con tutti gli elementi costitutivi dell'atto. La dichiarazione deve essere resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e deve indicare altresì i motivi della sostituzione, la durata ed il nominativo del sostituto. Alla stessa deve essere allegata la dichiarazione del sostituto, resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 concernente l'iscrizione al ruolo, il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di cui al comma 3 nonché la posizione INAIL ed INPS e l'iscrizione alla Camera di Commercio, in caso di contratto di gestione. Il Settore competente, effettuate le verifiche d'ufficio ed eventuali controlli a campione, provvederà al rilascio di apposita presa d'atto.
- 5 - Qualora dalle verifiche d'ufficio risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, verrà disposta la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assunti i provvedimenti opportuni per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art.28 – Collaborazione familiare

- 1 - I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione NCC possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis del Codice Civile e quindi limitatamente a:
- coniuge
 - parenti entro il terzo grado (in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti; in linea collaterale : zii, fratelli, nipoti)
 - affini entro il secondo grado (figli procreati dal coniuge in precedente matrimonio, suoceri, generi, nuore, cognati).

- 2 - L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio su richiesta di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art.10, comma 4 della Legge 15 Gennaio 1992, n.21;
 - b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art.9, comma 1, lett. b) c) d), e che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
 - c) copia dell'atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della Legge 2.12.1975, n.576. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
 - d) certificato della costituzione dell'impresa familiare presso la CCIAA o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione.Il Comune, effettuate le verifiche d'ufficio in relazione all'art.10, rilascia il nulla osta (entro trenta giorni dalla richiesta) e provvede ad annotarlo nel titolo.
- 3 - Il familiare collaboratore deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dell'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente superiore a 20 ore settimanali, lavoro autonomo, attività d'impresa.
- 4 - Il collaboratore familiare per il servizio Taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.
- 5 - Il titolare è tenuto a comunicare entro trenta giorni l'avvenuta cessazione della collaborazione familiare.
- 6 - Il collaboratore familiare fa capo al titolare persona fisica al quale competono le varie responsabilità; il collaboratore familiare non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.
- 7 - La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art.230-bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti o la sussistenza degli impedimenti di cui all'art.10, comporta la revoca immediata del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Comunale.


Art.29 – Personale dipendente

- 1 - I titolari di autorizzazione NCC possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.
- 2 - In tal caso il personale, regolarmente assunto con la qualifica di autista, deve essere in possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della Legge 15 Gennaio 1992 n.21.

TITOLO VIII MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art.30 – Posteggio di stazionamento Taxi

- 1 - Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree (posteggi) a tal fine predisposte nelle località che si andranno successivamente ad individuare con apposito provvedimento, qualora venisse attivato tale servizio. Spetta all'Amministrazione comunale l'allestimento e la manutenzione di tali posteggi ai sensi degli artt. 6, 7 e 37 del Codice della Strada.
- 2 - I tassisti debbono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine, fatta salva la facoltà da parte dell'utente di scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto.

- 
- 3 - E' facoltà del Comune l'interdizione dall'uso di detti posteggi quando lo ritenga necessario, nonché lo spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione scritta agli Enti ed alle Associazioni di categoria qualora si tratti di eventi programmati.
 - 4 - E' consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta a vista per l'immediata prestazione.
 - 5 - Le autovetture taxi possono, altresì, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila nello spazio loro assegnato dagli agenti municipali secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità e non possono muoversi se non secondo l'ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già impegnata l'autovettura.

Art.31 – Stazionamento delle autovetture per lo svolgimento del servizio N.C.C.

- 1 - Lo stazionamento delle autovetture di servizio NCC avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
- 2 - In deroga a quanto sopraddetto e in conformità a quanto previsto dall'art.8, commi 3 e 4, della L.R. n.22/96, lo stazionamento su suolo pubblico è consentito solo all'esterno delle stazioni ferroviarie site nell'ambito comunale, nelle aree appositamente individuate e delimitate con apposito provvedimento di Giunta Comunale, diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte.

Art.32 – Turni ed orari del servizio Taxi

- 1 - Il servizio Taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dal Sindaco con apposita Ordinanza, previo avvio delle consultazioni previste all'art. 12.
- 2 - La categoria provvederà autonomamente, mediante apposita organizzazione per turni e stazionamento, al rispetto di quanto previsto nella succitata Ordinanza, garantendo l'accesso al servizio di tutti i titolari di licenza.

Art.33 – Trasporto soggetti portatori di handicap

- 1 - Ai sensi dell'art.14, comma 1, della Legge 15 Gennaio 1992, n.21, i servizi di Taxi e di NCC sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.
- 2 - Tutte le autovetture per i servizi Taxi e NCC, comprese quelle di scorta di cui all'art.44, possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.
- 3 - I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del DPR 24.7.96 n.507.

Art.34 – Tariffe

- 1 - Il servizio Taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale, previo avvio delle consultazioni previste all'art.12, in relazione ai costi di esercizio. I costi di esercizio fanno riferimento a quelli indicati negli artt. 2425 e 2425 bis del Codice Civile.
- 2 - Le tariffe del servizio Taxi devono ricondursi alle due tipologie di cui all'art.13, comma 2 della Legge 15 Gennaio 1992, n.21: a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano. Possono essere previsti supplementi tariffari per i servizi notturni, per i

servizi festivi, per il servizio radiotaxi, per il trasporto bagagli, ecc. *Con la medesima deliberazione di Giunta Comunale vengono individuate, nell'ambito del territorio comunale, le zone urbane in cui applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica.*

- 3 - Le tariffe e i relativi supplementi sono sottoposti a verifica annuale in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale e la relativa determinazione dovrà intervenire entro il 15 febbraio.
- 4 - Potranno essere previste riduzioni sulle tariffe deliberate da valere per particolari fasce di utenza o per determinati periodi.
- 5 - Gli Organismi Collettivi di cui all'art.14, comma 1, lettere b) e c) della L.R. 22/96, possono anche pattuire corrispettivi comportanti riduzioni della tariffa deliberata. I medesimi soggetti possono altresì istituire forme di abbonamento il cui costo comporti per gli utenti stessi una riduzione delle tariffe deliberate.
- 6 - Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura.
- 7 - Le tariffe del servizio NCC sono determinate liberamente dalle parti nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui al D.M. 20.04.1993 .
- 8 - I tassisti e i noleggiatori possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
- 9 - *La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese, tedesca.*

Art.35 – Ferie, assenze, aspettativa, distacchi

- 1 - Ogni titolare di licenza Taxi e di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a trenta giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerate giorni di ferie.
- 2 - Per il servizio Taxi ogni assenza dal turno obbligatorio per un periodo continuativo superiore a 30 giorni deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale prima dello scadere dei trenta giorni.
- 3 - Le assenze per ragioni di salute, di maternità o per infortunio non possono, comunque, essere superiori ad anni 4 in un quinquennio.
- 4 - Ogni cinque anni può venire concessa un'aspettativa della durata massima di 12 mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'attività, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.
- 5 - Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza o autorizzazione per mandato politico o sindacale conformemente alle leggi vigenti.

Art.36 – Trasporto collettivo

- 1 - Il servizio Taxi può essere utilizzato dall'utenza anche in modo collettivo da due o più persone aventi destinazioni diverse.
- 2 - Le modalità di applicazione della tariffa per l'uso collettivo del Taxi sono definite nel provvedimento di cui all'art.34. I supplementi "chiamata radiotaxi" (se istituito il servizio), "festivo", "notturno" e "scatto partenza" non potranno essere conteggiati più di una volta.
- 3 - I veicoli immatricolati per i servizi di Taxi e NCC possono essere utilizzati per servizi di linea e non in ambito urbano e suburbano, ad integrazione dei servizi di trasporto persone di linea esistenti, ai sensi del D.Lgs. n.422 del 19.11.1997 e successive modificazioni e della L.R. n.25/98.

Art.36 bis – Taxi collettivo

- 1 *Il Comune individua appositi spazi e le necessarie infrastrutture logistiche realizzate a cura dei gestori del servizio, situati nei punti significativi di interscambio tra le varie mobilità di trasporto presenti nel territorio, da dedicare al servizio.*
- 2 *In tali strutture è consentita nei modi più opportuni, una canalizzazione collettiva dei potenziali utenti che intendano usufruire del servizio taxi a tariffa determinata e frequenza stabilita.*
- 3 *Tale facoltà e l'uso degli spazi assegnati, sono consentiti anche agli organismi nei quali i titolari di licenza taxi sono associati.*
- 4 *Il Comune determina (sentito il parere della Commissione Consultiva) su proposta degli organismi associativi le tariffe e le condizioni di trasporto del servizio offerto.*



TITOLO IX
CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI
DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.

Art.37 – Caratteristiche dei veicoli

- 1 - Le autovetture adibite ai servizi Taxi e NCC devono:
- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) avere idonea agibilità (.....soppresso);
 - d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente;
 - e) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque;
 - f) essere alimentati con carburanti alternativi e/o eco-compatibili a bassa emissione inquinante;**
 - g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattate per il trasporto di soggetti disabili;
 - h) preferibilmente essere dotati di un sistema di videosorveglianza e controllo satellitare ai fini della sicurezza complessiva del servizio;**
 - i) solo per il servizio taxi, preferibilmente essere collegati ad un ponte radio per l'espletamento del servizio di radiotaxi che sarà connesso con il numero unico regionale.**

Art.38 – Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio Taxi

- 1 - Ad ogni autovettura adibita al servizio Taxi è assegnato un contrassegno da posizionare negli sportelli anteriori e nella parte posteriore. Tale contrassegno deve indicare il numero della licenza, la scritta Comune di Mira e relativo stemma, la scritta "servizio pubblico", secondo le caratteristiche definite con provvedimento del Dirigente interessato.
- 2 - Oltre alle caratteristiche di cui all'art.37, l'autovettura Taxi deve:
- a) essere dotata di tassametro, con le caratteristiche di cui all'art.40, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare;
 - b) avere a bordo ed esposta in modo ben visibile per l'utenza la tabella delle tariffe;
 - c) essere di colore bianco e possedere le altre caratteristiche previste dal Decreto Ministero dei Trasporti 19 Novembre 1992;
 - d) portare sul tetto della vettura apposito contrassegno luminoso con la scritta "TAXI".
- 3 - Alle autovetture adibite al servizio Taxi possono essere applicate delle forme pubblicitarie entro i limiti stabiliti dalla vigente legislazione.

Art.39 – Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.

- 1 - Oltre alle caratteristiche di cui all'art.37, l'autovettura NCC deve:
- a) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio", nonché targa metallica collocato nella parte posteriore del veicolo e fornito dal Comune, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione e la targa del veicolo cui l'autorizzazione stessa è riferita; la forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza;
 - b) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.
 - c) *Essere di colore scuro determinato dal Comune e comunque di colore diverso dal bianco.*
- 2 - Alle autovetture adibite al servizio NCC possono essere applicate delle forme pubblicitarie nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Art.40 – Tassametro per il servizio Taxi

- 1 - Il tassametro deve essere omologato e dotato delle seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. *Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno a orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;*
 - b) indicare l'importo della corsa;
 - c) il supplemento notturno deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 22.00 e le ore 6.00;
 - d) il supplemento festivo deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 6.00 e le ore 22.00 delle giornate festive di calendario;
 - e) i supplementi c) e d) non sono cumulabili;
 - f) tutti i supplementi devono essere visualizzati sul display, poi sommati all'importo tassametrico a fine corsa.
- 2 - Il tassametro deve avere una certificazione sulla corretta taratura tariffaria da parte di una ditta specializzata ed autorizzata dal Ministero. Tale certificazione deve essere tenuta nel veicolo, a disposizione degli Organi di vigilanza, i quali d'iniziativa possono effettuare verifiche in merito.
- 3 - Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che, sia l'autista che l'utente, possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute. Il Comando di Polizia Municipale verifica l'idonea collocazione, la certificazione di cui al punto 2 ed il corretto funzionamento prima dell'entrata in servizio del veicolo neo immatricolato. A seguito di tale verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.
- 4 - Tutte le modifiche determinate dall'Amministrazione Comunale, aventi effetto sul tassametro, obbligano all'adeguamento dello stesso ad una nuova certificazione di cui al punto 3.
- 5 - Il tassametro deve altresì essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo viene impegnato in servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione, ovvero venga licenziato dall'utente.
- 6 - Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
- 7 - In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
- 8 - Il tassista è tenuto inoltre a notificare al Comando Polizia Municipale ogni eventuale modificazione degli pneumatici delle ruote motrici della vettura con altri di misura diversa, nel qual caso si dovrà procedere a tarare il tassametro in base alle nuove misure.

Art.41 – Immissione in servizio e sostituzione di autoveicoli

- 1 - L'immissione in servizio avviene previa autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente, da rilasciarsi su domanda dell'interessato, ed all'immatricolazione da effettuarsi a cura del Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Venezia.
- 2 - I dati relativi al veicolo debbono essere comunicati entro 5 giorni dall'immatricolazione del mezzo ed annotati nella licenza od autorizzazione ad opera del competente ufficio comunale.
- 3 - Per le autovetture Taxi, in caso di sostituzione, l'immissione in servizio è condizionata ad una nuova certificazione sulla corretta taratura del tassametro di cui al citato art.40, punto 2.

Art.41 bis – Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli

- 1 - *Nell'ambito organizzativo dei servizi di taxi e noleggio di autovettura con conducente, il Comune potrà definire un numero di licenze ed autorizzazioni eccedente il contingente come*

determinato, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta tecnica in caso di fermo tecnico dell'autovettura.

- 2 - *Il Comune, stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.*
- 3 - *L'autovettura ferma per motivi tecnici potrà essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura aventi tutte le caratteristiche di idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio.*
- 4 - *Le autovetture di scorta possono essere di società di cooperative, consorzi o simili.*
- 5 - *Tali autovetture, chiamate di scorta e identificabili con lettere alfabetiche, saranno abbinate a speciale autorizzazione non cedibile a terzi.*

Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche di idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione.

Art.42 – Controllo dei veicoli

- 1 - Fatta salva la verifica di competenza degli organi del Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Venezia, le autovetture da adibire al servizio Taxi ed al servizio NCC sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del Comando Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento. Per le autovetture adibite al servizio NCC, il Comando Polizia Municipale procederà altresì alla sigillatura della targa metallica posta nella parte posteriore del mezzo.
- 2 - I titolari di licenza Taxi o autorizzazione NCC, previa comunicazione diretta agli stessi effettuata con congruo anticipo, hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed orario indicato, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate. In caso di inottemperanza si applica la sanzione di cui all'art.56.
- 3 - L'autovettura sottoposta a controllo che sia stata riscontrata priva di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento viene sospesa dal servizio con effetto immediato e deve, nel termine indicato dal Comando Polizia Municipale, essere ricondotta alle condizioni regolamentari. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto del tipo di prescrizioni. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, si provvede alla revoca del titolo.

Art.43 – Avaria del veicolo

- 1 - Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
- 2 - Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio e *comunque provvedendo all'espletamento del servizio con altra vettura dotata di autorizzazione o licenza.*

Art.44 – Radio telefono

- 1 - Il servizio Taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono.
- 2 - Il servizio radio taxi raccorda l'utente con gli operatori del servizio stesso, i quali assicurano il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante ricerca e impegno dell'autovettura più vicina al luogo di prelievo dell'utente. Il servizio inizia con l'accettazione della chiamata radio o ricevuta al telefono pubblico. Il servizio comporta un supplemento tariffario nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Art.45 – Uso proprio dell'autovettura Taxi

- 1 - Ai sensi dell'art.14, comma 6 del Decreto Legislativo 19 Novembre 1997, n.422, è consentito l'uso proprio fuori servizio dell'autovettura adibita al servizio Taxi.



TITOLO X OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art.46 – Obblighi dei conducenti

- 1 - I conducenti delle autovetture di servizio Taxi e NCC hanno l'obbligo di:
- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato;
 - c) aiutare, su richiesta, salita e discesa delle persone anziane ed invalide;
 - d) effettuare in sicurezza il trasporto dei bagagli;
 - e) applicare sul mezzo i contrassegni di riconoscimento;
 - f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - g) conservare nel veicolo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio sempre aggiornati ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari di Polizia Stradale;
 - h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 24 ore dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del Comune;
 - j) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art.169, comma 6, del D.Lgs. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - k) comunicare all'Amministrazione Comunale il cambio di residenza entro il termine di 15 giorni;
 - l) comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime;
 - m) mantenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione e gli altri utenti della strada;
 - n) *dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro grave che comporti la revisione presso la MCTC.*

Art.47 – Obblighi specifici per l'esercente il servizio Taxi

- 1 - Oltre agli obblighi di cui all'art.46, l'esercente il servizio Taxi ha l'obbligo di:
- a) *aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte del primo richiedente da effettuarsi in ambito comunale, entro il numero consentito dall'omologazione dell'autovettura, purchè non sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio, il che deve risultare da apposita segnalazione "fuori servizio";*
 - b) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;

- c) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dando dei medesimi comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
- d) azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
- e) applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
- f) in caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente;
- g) curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;
- h) porre in modo ben visibile all'utente il tariffario, così come previsto dall'art.34, punto 6;
- i) rispettare i turni di servizio assegnati, gli orari prescelti e le disposizioni tutte contenute nel disciplinare di servizio approvato;
- j) rilasciare, a richiesta dell'utente, ricevuta indicante in modo leggibile il numero di licenza, data, importo e tragitto effettuato.
- l) *avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando l'autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile.*

Art.48 – Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

- 1 - Oltre agli obblighi di cui all'art.46, l'esercente il servizio NCC ha l'obbligo di:
 - a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti), salvo cause di forza maggiore;
 - b) comunicare entro dieci giorni all'ufficio comunale competente la variazione della sede della ditta e/o della rimessa facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
 - c) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
 - d) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
 - e) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.
 - f) *Rilasciare, a richiesta dell'utente, ricevuta indicante in modo leggibile il numero di autorizzazione, data, importo e tragitto effettuato*

Art.49 – Diritti dei conducenti Taxi e N.C.C.

- 1 - I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a) essere tempestivamente informati di tutte le variazioni della toponomastica locale da parte del competente Settore;
 - b) richiedere, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
 - c) rifiutare il trasporto di animali ad eccezione di quanto previsto al punto j) dell'art.46;
 - d) applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare.
- 2 - In particolare il tassista ha diritto di:
 - a) rifiutare od interrompere la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro ovvero sia in stato di evidente alterazione;
 - b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
 - c) pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento ed un anticipo della sosta richiesta;
 - d) rifiutare la corsa che comporti l'allungamento del servizio di oltre trenta minuti al turno di lavoro prescelto.

Art.50 – Divieti per i conducenti di Taxi e di autovetture in servizio N.C.C.

E' fatto divieto ai conducenti, di:

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- d) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- e) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- f) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- g) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dal Codice della Strada e dall'eventuale provvedimento comunale di cui all'art.38, punto 3;
- h) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- i) tenere verso gli utenti, i colleghi e gli altri utenti della strada un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
- j) trasportare durante il servizio animali di loro proprietà;
- k) consentire in servizio la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- l) applicare contrassegni identificativi del servizio che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- m) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

Art.51 – Divieti specifici per l'esercente il servizio di Taxi

- 1 - Oltre ai divieti di cui all'art.50, all'esercente il servizio Taxi è vietato:
 - a) fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
 - b) consumare cibo durante la sosta al posteggio;
 - c) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nei posteggi taxi;
 - d) *(eliminata)*;
 - e) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura;
 - f) iniziare il servizio in territorio di altro Comune;
 - g) effettuare, durante la sosta nei posteggi, attività estranee al servizio;
 - h) adibire l'autovettura a qualsiasi altro uso diverso da quello di piazza.

Art.52 – Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

- 1 - Oltre ai divieti di cui all'art.50, all'esercente il servizio di noleggio è vietato stazionare su suolo pubblico o in area diversa dalla propria autorimessa, a meno che la sosta non sia collegata ad un contratto di trasporto non ancora concluso e fatto salvo quanto previsto dall'art.31, comma 2.
- 2 - Nei casi di sosta collegata ad un contratto di trasporto in atto o ad una lettera d'incarico il noleggiatore ha l'onere di dimostrare tale circostanza.
- 3 - *E' vietato da parte del conducente acquisire servizi e prenotazioni di trasporto a mezzo radiotelefono, telefono cellulare e simili, nonché tramite qualsiasi altro mezzo radio o trasmissione dati a bordo dell'autovettura, nel caso in cui l'autovettura non si trovasse all'interno dell'autorimessa.*

TITOLO XI ILLECITI E SANZIONI

Art.53 – Vigilanza

- 1 - Fatto salvo quanto espressamente riservato al competente ufficio comunale, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi Taxi e NCC compete al Comando Polizia Municipale e a tutti gli altri Organi di Vigilanza.

Art.54 – Sanzioni


- 1 - Tutte le violazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui ai successivi articoli.

Art.55 – Sanzioni amministrative pecuniarie

- 1 - Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli artt. 85 e 86 del D.Lgs. n° 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51,00 a Euro 206,00 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di N.C.C., ovvero alle norme di cui alla L.R. n° 22/96; l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento non già sanzionate in base a norme statali e regionali, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro. In entrambi i casi trova applicazione la procedura di cui alla legge 689/81 e successive modifiche. Qualora la violazione accertata sia stata contestata a persona diversa dal titolare (sostituto o collaboratore), il medesimo è responsabile in solido.
- 2 - Il verbale di accertamento della violazione è contestato, ove possibile, immediatamente, ovvero qualora la presunta violazione venga portata a conoscenza degli Organi di controllo su segnalazione scritta o assunta a verbale da parte di terzi, si attiva la seguente procedura:
 - a) comunicazione all'interessato degli addebiti entro 20 giorni dal ricevimento della segnalazione da parte del Comando di Polizia Municipale;
 - b) l'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere sentito, e comunque quando sono compiuti tutti gli atti di accertamento, l'istruttoria viene conclusa dal responsabile del procedimento;
 - c) la conclusione del procedimento è comunicata anche ai soggetti che hanno segnalato la violazione.

Art.56 – Sospensione della licenza o autorizzazione

- 1 - *L'autorizzazione e la licenza possono essere sospese temporaneamente o revocate se il titolare:*
 - a) *Non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;*
 - b) *Non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;*
 - c) *Contravviene alle disposizioni di legge e regolamenti in materia;*
 - d) *Contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi;*
 - e) *Sostituisce o si fa sostituire abusivamente nel servizio;*
 - f) *Non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o dalla licenza;*
 - g) *Interrompe il servizio senza giustificato motivo;*
 - h) *Non applica le tariffe in vigore.*

- 
- 2 - La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione.
 - 3 - Nel caso in cui un sostituto incorra in un provvedimento disciplinare in cui si preveda una sospensione dal servizio eccedente la durata del contratto di sostituzione, questi non potrà effettuare sostituzioni per un periodo di tre mesi dalla notifica del provvedimento disciplinare.
 - 4 - Verificatisi uno dei casi previsti al comma 1, viene adottata la procedura indicata dall'art.23 della Legge Regionale 30 Luglio 1996, n.22 che si riporta integralmente:
 - verificatisi uno dei casi previsti dall'art. 22, comma 1, il comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa, fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni;
 - il comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione;
 - la sospensione della licenza o della autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni ed un massimo di sei mesi. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata;
 - il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del procedimento di revoca,
 - contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza, l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Provincia, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
 - 5 - Entro il terzo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento di sospensione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati al Comando Polizia Municipale *che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione*. Del Provvedimento di sospensione viene data segnalazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Art.57 – Decadenza del titolo

- 1 - La decadenza della licenza o dell'autorizzazione interviene nei seguenti casi:
 - a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'art.9;
 - b) il verificarsi degli impedimenti di cui all'art.10;
 - c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni, salvo i casi di forza maggiore;
 - d) a seguito della morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini di cui all'art.26;
 - e) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a due mesi senza giustificazione;
 - f) a seguito di un periodo di assenza per ragioni di salute, di maternità o per infortunio, superiore ad anni 4 in un quinquennio;
 - g) *nei casi in cui non venga richiesto il trasferimento della titolarità della licenza o dell'autorizzazione nei termini previsti dall'art. 25, comma 3.*
- 2 - La decadenza viene comunicata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Venezia e alla Camera di Commercio (competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art.10 della L.R. 22/96), per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- 3- *La dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge comportano la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti di autorizzazione o di licenza.*

Art.58 – Revoca del titolo

- 1 - La revoca della licenza o dell'autorizzazione interviene nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare o sostituto non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;

- b) a seguito di 2 provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi tre anni e che abbiano comportato una sospensione complessiva superiore a gg.30, qualora venga commessa, nel medesimo termine, una ulteriore violazione per la quale sia prevista la sospensione ai sensi dell'art.56;
- 2 - Verificatisi uno dei casi previsti al comma 1, viene adottata la procedura indicata dall'art.23 della Legge Regionale 30 Luglio 1996, n.22.
- 3 - Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
- 4 - La revoca viene comunicata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Venezia e alla Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art.10 della L.R. 22/96, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.59 – Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

- 1 - In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XII QUALITA' DEL SERVIZIO

Art.60 – Carta dei servizi

- 1 - In osservanza alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 628 del 22.03.2002 viene predisposta la "Carta dei servizi" allegato A) al presente provvedimento, al fine di sancire, nel contempo, sia i diritti dell'utente in materia di mobilità urbana non di linea, che i doveri dei soggetti erogatori dei servizi, nonché introdurre forme di monitoraggio della qualità e di tutela dell'utente in caso di disservizio.

TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI

Art.61 – Norma di rinvio

- 1 - La disciplina degli autoservizi Taxi e NCC dettata dal presente regolamento è integrata da tutte le disposizioni della Legge 15 Gennaio 1992, n.21 e della Legge Regionale 30 Luglio 1996, n.22, non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili.
- 2 - Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli elencati dall'art.1 della Legge 15 Gennaio 1992, n.21 e diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento, valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente regolamento.
- 3 - Per il servizio di NCC con veicoli a trazione animale, valgono in quanto applicabili le norme del presente regolamento oltre alle norme specifiche previste dagli artt.64, 65, 66, 67, 69, 152 e 183 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e dai correlativi articoli del relativo Regolamento di esecuzione (DPR 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni). Visto il provvedimento della Regione Veneto n.10797/32410 del 30.11.98, il contingentamento per tale servizio non va applicato tenuto conto dell'esiguità della richiesta e della specificità del servizio. Le condizioni di esercizio sono definite dal competente Comando Polizia Municipale; la rispondenza delle caratteristiche della carrozza ai requisiti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento è attestata da un certificato rilasciato da un ingegnere o perito meccanico iscritto all'Albo, che dovrà essere rinnovato ogni cinque anni; l'idoneità del cavallo al traino del veicolo destinato al trasporto di persone attestata da certificato del veterinario della Azienda ULSS competente.

Art.62 – Normativa transitoria

- 1 - Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art.63 – Abrogazione di precedenti disposizioni

- 1 - Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti e deliberazioni che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art.64 – Entrata in vigore

1 - Il presente regolamento è soggetto all'approvazione da parte della Provincia di Venezia, ai sensi dell'art.7 lett. a) della L.R. 30.7.96, n.22.





COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

SETTORE COORDINAMENTO GENERALE
Servizio "Sviluppo Economico Mirese- Lavoro"

CARTA DEI SERVIZI PER I SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

SEZIONE I - Principi.

Premessa.

Il presente documento ha lo scopo di definire le caratteristiche quali-quantitative del servizio di trasporto pubblico non di linea disponibile nel territorio comunale e di migliorare il rapporto fra utente e soggetti erogatori, sancendo, nel contempo, sia i diritti dell'utente in materia di mobilità urbana non di linea, che i doveri dei soggetti erogatori dei servizi, nonché apprestando forme di monitoraggio della qualità e di tutela dell'utente in caso di disservizio.

Gli operatori-erogatori del servizio, rappresentati dalle organizzazioni di categoria, si adopereranno a sottoscrivere la "carta dei servizi" impegnandosi ad osservare i principi e i doveri in essa sanciti.

La presente "carta" dovrà essere portata a conoscenza dell'utenza ed essere disponibile presso il Comune interessato e presso le aree di stazionamento dei taxi.

2. *Principi.*

Il trasporto pubblico non di linea nel Comune di Mira è svolto nel rispetto del generale principio della libertà della circolazione, nonché dei seguenti principi:

eguaglianza e imparzialità: il Comune si impegna a garantire l'accessibilità alla mobilità senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni, nonché apprestando progressivamente le iniziative adeguate a tutela dei soggetti anziani e invalidi;

continuità: il Comune s'impegna a garantire la continuità e la regolarità dei servizi (fatta eccezione per le interruzioni dovute a cause di forza maggiore); a tale riguardo si dà atto che i servizi oggetto della presente "carta" non sono ricompresi nella nozione di "servizi essenziali" di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 sulla disciplina del diritto di sciopero;

partecipazione: il Comune s'impegna a consultare regolarmente le associazioni degli utenti-consumatori circa le principali problematiche che riguardano il servizio;

efficienza ed efficacia: il Comune s'impegna ad esercitare i propri poteri di direzione, controllo e vigilanza sull'erogazione dei servizi di cui alla presente "carta" in un'ottica di continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli stessi.

Nella presente "carta" il viaggio effettuato con modalità non di linea è inteso nella sua accezione più ampia: esso inizia nel momento in cui si manifesta la volontà di spostarsi e termina quando si arriva alla destinazione finale, assieme con i beni che accompagnano il viaggiatore (bagagli).

I servizi di trasporto non di linea sono disciplinati ed erogati in base al presupposto della consapevolezza, da parte dei passeggeri, del ruolo attivo che essi stessi svolgono per la buona riuscita del viaggio.

3. *Diritti e doveri del viaggiatore.*

Al cittadino che fruisce del trasporto pubblico non di linea nel territorio di questo Comune sono riconosciuti i seguenti diritti del viaggiatore:

- sicurezza e tranquillità del viaggio;
- continuità e certezza del servizio di taxi;

- facile accessibilità alle informazioni sulle tariffe del servizio di taxi (il corrispettivo del servizio di noleggio con conducente è pattuito di volta in volta);
- igiene e pulizia degli autoveicoli;
- riconoscibilità del personale o della ragione sociale dell'impresa mediante: presentazione (o dichiarazione) del numero di licenza alla risposta (nelle comunicazioni telefoniche); esposizione all'interno e/o all'esterno dell'autoveicolo del numero di licenza/autorizzazione (durante il viaggio);
- rispondenza tra i servizi acquistati e quelli effettivamente erogati;
- contenimento dei tempi di attesa ai varchi o alle aree di stazionamento, per il servizio taxi;
- rispetto delle disposizioni sul divieto di fumo a bordo.

Il cittadino-passeggero ha i seguenti doveri da rispettare:

- non insudiciare e non danneggiare l'autoveicolo su cui viaggia;
- rispettare il divieto di fumare;
- non tenere comportamenti tali da recare disturbo ad altre persone;
- non trasportare oggetti compresi fra quelli classificati nocivi o pericolosi, senza rispettare le limitazioni/indicazioni stabilite dal vettore;
- aspettare il proprio turno durante le attese ai varchi delle aree di stazionamento taxi, evitando nel modo più assoluto qualsiasi comportamento tendente a prevaricare le altrui precedenza;
- attenersi scrupolosamente agli appuntamenti fissati per telefono con la centrale radio-taxi;
- presentarsi puntualmente agli appuntamenti stabiliti con gli autonoleggiatori;
- accertarsi di disporre, in relazione al costo della prestazione, dei mezzi di pagamento, se questo non è stato eseguito anticipatamente o se non si è convenuto di procrastinarlo.

4. *Descrizione dei servizi.*

Il trasporto pubblico locale non di linea si articola nei seguenti servizi:

servizio di taxi: ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata;

servizio di noleggio con conducente (N.C.C.): si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Ai sensi delle norme in vigore e del regolamento comunale i corrispettivi per le prestazioni fornite sono disciplinati come segue:

servizio di taxi: i prezzi sono sottoposti a tariffazione; la tariffa per il servizio taxi, alla quale vengono omologati i tassametri e gli importi dei supplementi tariffari sono stabiliti dall'amministrazione comunale;

servizio di noleggio con conducente: è concordato tra l'utenza e il vettore sulla base di una tariffa chilometrica ricompresa fra un minimo ed un massimo determinati in conformità ai criteri stabiliti dalle norme in vigore.

Il regolamento comunale dei suddetti servizi, nonché l'elenco completo degli operatori privati che svolgono i servizi, sono disponibili presso il Comune.

SEZIONE II - Monitoraggio

1. *Premessa.*

Una finalità prioritaria della presente "carta" è quella di definire gli aspetti rilevanti per la percezione della qualità del servizio da parte dell'utente; a ciascun aspetto viene attribuito un indicatore del livello della prestazione fornita. La valutazione da parte dell'utente, ottenuta attraverso la compilazione di apposito questionario, sarà oggetto di monitoraggio.

Nell'allegata "scheda modale" sono indicati gli standard di qualità "promessi": alcuni di questi sono espressi con indicatori quantitativi, altri con indicatori qualitativi, cioè secondo valori non misurabili oggettivamente, ma definibili concettualmente secondo il senso comune dei soggetti controllori (Comune), erogatori (conducenti) e fruitori (passeggeri).

2. Aspetti relazionali.

Un fattore di qualità che il Comune s'impegna a monitorare e a disciplinare con particolare attenzione attiene agli aspetti relazionali degli operatori a contatto con l'utenza: a tal fine il Comune vigila affinché gli autoveicoli siano sempre facilmente identificabili dagli utenti attraverso un numero esposto all'esterno e/o all'interno degli autoveicoli stessi (normalmente corrispondente al numero della licenza/autorizzazione).

I regolamenti comunali che disciplinano i servizi dispongono in merito al decoro esteriore che gli operatori devono osservare nello svolgimento dei servizi stessi e, in particolare, alla correttezza nei modi e nel linguaggio, che devono essere improntati a rispetto e cortesia, in modo da promuovere l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e collaborazione fra gli operatori e i passeggeri.

3. Modalità di monitoraggio.

Per monitorare le prestazioni vengono adottate due modalità di rilevazione:

- a) rilevazione effettuata dagli uffici comunali tramite i dati in loro possesso ed eventualmente anche mediante interviste ai conducenti o a soggetti terzi; questa modalità viene adoperata per raccogliere dati che prescindono dalla percezione dei passeggeri:

FATTORI DI QUALITA'	DATI DA MONITORARE
Sicurezza del viaggio	Incidentalità delle autovetture Vetustà delle autovetture Dispositivi di sicurezza aggiuntivi
Sicurezza personale e patrimoniale del passeggero	N° furti/viaggiatori
Regolarità e puntualità del servizio	Giorni servizio/anno Rapporto taxi/abitanti Km di corsie riservate a taxi e noleggio con conducente in percentuale sui km totali
pulizia e condizioni igieniche delle autovetture	carrozzerie ed interni abitacoli in ordine
comfort del viaggio	spazio medio a disposizione per passeggero climatizzazione
livello di servizio	possibilità di pagamento con carte di credito e/o bancomat
servizi aggiuntivi a bordo	telefono, fax, computer e collegamento con banche dati a bordo
aspetti relazionali/comunicazionali del conducente	conoscenza lingue straniere

b) rilevazione della percezione dei restanti fattori di qualità (ivi compresa l'efficacia delle procedure di reclamo) da parte dei passeggeri, mediante distribuzione, raccolta ed elaborazione di questionari, nonché mediante linea telefonica.

A tale scopo i punti di dislocazione ritenuti più accessibili da parte dei passeggeri sono così individuati:

- a bordo delle autovetture (solo prelievo);
- presso le aree di stazionamento dei taxi (solo prelievo);
- presso le sedi comunali (prelievo e deposito);

Le linee per i reclami telefonici fanno capo al Servizio preposto

il contenuto delle telefonate viene trascritto su modulistica analoga ai questionari.

Entro il 31 marzo di ogni biennio, il Comune predisporre una relazione — da sottoporre al Comitato permanente per l'attuazione della carte dei servizi pubblici, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica — contenente, oltre ai dati monitorati e agli standard di servizio testé menzionati, le ragioni dell'eventuale inosservanza degli standard stessi e i rimedi che si intende predisporre, nonché i criteri direttivi cui il Comune si atterrà nella redazione del piano di miglioramento degli standard.

SEZIONE III — Reclami e rimborsi

1. Procedure di reclamo.

Le procedure di reclamo sono improntate a semplicità, informalità e rapidità; il reclamo può essere presentato al Comune con tutte le modalità previste nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione di servizi pubblici", e cioè per iscritto, via fax, telefonicamente e in via orale: in questi due ultimi casi il funzionario che lo riceve ne redige un verbale, che viene letto e sottoscritto (eventualmente mediante duplice spedizione postale) dall'utente. Il funzionario ricevente comunica altresì al soggetto reclamante i nominativi del funzionario competente per il procedimento istruttorio e del funzionario competente per l'adozione del provvedimento, nonché i tempi previsti per l'espletamento dell'indagine.

Entro quindici giorni dalla presentazione del reclamo il funzionario incaricato dell'istruttoria informa l'utente circa lo stato di avanzamento dell'indagine; entro trenta giorni dalla presentazione informa circa gli accertamenti compiuti e l'eventuale provvedimento adottato, ovvero circa i motivi del ritardo nell'adozione di quest'ultimo.

In caso di provvedimento favorevole al soggetto reclamante, il dirigente che lo ha adottato dispone anche, ove ne ricorrano i presupposti, in ordine al ristoro del pregiudizio arrecato; in caso di provvedimento sfavorevole il funzionario informa circa le modalità di impugnazione del provvedimento stesso.

2. Modalità di rimborso o ristoro.

Le procedure di reclamo e la possibilità di rimborso del pregiudizio patrimoniale subito sono opportunamente pubblicizzate mediante gli stessi questionari posti a disposizione dell'utenza con le modalità illustrate nella sezione seconda, paragrafo 3., lettera b). Le situazioni che, una volta acclarate, attribuiscono al passeggero il diritto ad essere rimborsato e/o indennizzato sono:

rifiuto ingiustificato alla prestazione del servizio di taxi	indennizzo forfettario — dovuto a ciascun viaggiatore — commisurato alla durata presunta del servizio: € < 1 ora € > 1 ora < 12 ore € < 12 ore
maggiorazione abusiva del corrispettivo nel servizio di taxi	rimborso — dovuto ad ogni viaggiatore che abbia pagato — del triplo della maggior somma indebitamente corrisposta da ciascuno
danneggiamento di bagagli e di indumenti indossati dal passeggero (non dipendente da responsabilità di terzi)	risarcimento di €..... /kg di merce (comb. disp. art. 6 legge n. 202 del 1954, art. 21 legge n. 450 del 1985, art. I d.p.r. n. 201 del 1987), salvo che, prima dell'inizio del trasporto, il passeggero abbia dichiarato un effettivo valore superiore del bagaglio

I valori monetari sopra indicati, ove non dipendenti da disposizioni di legge, sono aggiornati con periodicità triennale.

ALLEGATO: scheda modale

<i>Fattori di qualità</i>	<i>Indicatori di qualità: tipo</i>	<i>Indicatori di qualità: unità di misura</i>	<i>Standard di qualità</i>
Sicurezza del viaggio	Incidentalità dei veicoli Vetustà dei veicoli Dispositivi sicurezza aggiuntivi (abs, estintori, ecc.) Percezione complessiva livello sicurezza del viaggio	n. incidenti/km % veicoli > quattro anni % veicoli dotati % soddisfatti	
Sicurezza personale e patrimoniale	Entità fenomeno furti Posteggi taxi controllati dalle forze dell'ordine Percezione complessiva del livello di sicurezza	n. furti/viaggiatore n. posteggi sul totale % soddisfatti	
Regolarità del servizio e puntualità dei veicoli (solo per il servizio taxi)	Frequenza del servizio Ritardo sul tempo dichiarato di prelievo Rapporto taxi abitanti Corsie riservate ai taxi Percezione complessiva regolarità del servizio	giorni servizio / anno % > cinque minuti n. taxi / abitanti % km / km totali % soddisfatti	
Pulizia e condizioni igieniche	Carrozzeria in ordine Interni in ordine Percezione complessiva del livello di pulizia	% veicoli / totale % veicoli / totale % soddisfatti	
Confortevolezza del viaggio	Spazio (medio) a disposizione Climatizzazione Percezione complessiva della confortevolezza del viaggio	Mq/viaggiatore % veicoli / totale % soddisfatti	
Servizi aggiunti a bordo	Dispositivo pagamento carte di credito/bancomat Telefono a bordo Fax e computer a bordo Percezione complessiva della qualità del servizio	% veicoli/totale % veicoli/totale % veicoli/totale %soddisfatti	
Servizi per viaggiatori con handicaps	Accessibilità a disabili e anziani Percezione complessiva del servizio	% soddisfatti % soddisfatti	
Informazioni alla clientela	Trasparenza delle tariffe e dei supplementi Linee telefoniche a disposizione Indicazioni sui posteggi Percezione complessiva esautività informazioni	% veicoli con tariffario multilingue /totale n. linee n. cartelli indicatori % soddisfatti	
Aspetti relazionali e comportamentali	Percezione presentabilità Percezione riconoscibilità Percezione comportamento Conoscenza lingue straniere Percezione complessiva sul Conducente	% soddisfatti % soddisfatti % soddisfatti % n. autisti poliglotti/tot. % soddisfatti	
Livello servizio sportello	Tempo di attesa al telefono Tempo di attesa di attesa al posteggio Percezione complessiva del servizio	% > tre minuti % > cinque minuti % soddisfatti	

